Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 12 giugno 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1975, n. **183**.

Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. Pag. 3707

LEGGE 26 maggio 1975, n. **184**.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali . . . . . . Pag. 3709

LEGGE 31 maggio 1975, n. **185**.

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane . . . . . . Pag. 3710

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1975, n. **186**.

Prelevamento di L. 1.790.100.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975 Pag. 3711

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1975.

Variazioni ai diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori per la tenuta del pubblico registro cinematografico . . . . . . Pag. 3712

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di Niccolò Tommaseo nel centenario della morte. Pag. 3712

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1974.

Proroga al 31 dicembre 1975 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964 sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti . . . . . . Pag. 3713

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.

Sostituzione di un componente il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini Pag. 3713

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . Pag. 3714

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Bayropharm italiana dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica, in Garbagnate Milanese. Pag. 3714

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1975.

Sostituzione del presidente del collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Pag. 3714

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. F.I.R.S. italiana di assicurazioni, in Roma . . . . Pag. 3715

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Padova . . . . Pag. 3715

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Integrazione del comitato tecnico per la chimica con un componente designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . Pag. 3715

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Esito di ricorso Pag. 3716

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorsi . . . . Pag. 3716

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . . Pag. 3716

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento del consorzio provinciale di Modena per la difesa delle coltivazioni agrarie dalle calamità naturali . . Pag. 3716

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'istituto ortopedico fisiatrico « Luigi Spolverini », ospedale specializzato regionale per motulesi, in Ariccia, ad istituire una scuola per terapisti della riabilitazione . . . . Pag. 3716

Autorizzazione all'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna » ad acquistare un immobile . . Pag. 3716

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in comune di Cortebrugnatella . . Pag. 3717

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Villaminozzo e Toano . . Pag. 3717

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona demaniale in comune di Belgirate . Pag. 3717

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo in comune di Casale sul Sile . Pag. 3717

Ministero del tesoro: Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico . . . . Pag. 3717

Ministero delle finanze: Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 17 settembre 1974 all'8 novembre 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2346/74, n. 2398/74, n. 2443/74, n. 2527/74, n. 2592/74, n. 2644/74, n. 2700/74 e n. 2758/74 . . . . Pag. 3718

Regione Toscana:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sinalunga . . . . Pag. 3718

Variante al piano regolatore generale del comune di Rosignano Marittimo . . . . . Pag. 3718

Variante al piano per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Firenze . . . . Pag. 3718

Regione Piemonte: Approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Rivoli . Pag. 3718

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Concorso pubblico, per soli esami, a novanta posti di capo stazione in prova . . . . . . Pag. 3719

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi novanta posti di applicato in prova . . . . Pag. 3722

Concorso pubblico, per soli esami, a centotrenta posti di capo gestione in prova . . . . Pag. 3726

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Foligno . . . . . Pag. 3730

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche. Pag. 3730

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale . Pag. 3730

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche . . Pag. 3730

Regione Umbria: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Perugia . . . . Pag. 3730

Regione Lombardia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese . . . . Pag. 3731

Regione Toscana: Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze . . . . . Pag. 3731

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGE 1° marzo 1975, n. **1**.

Erezione in comune della frazione Portopalo del comune di Pachino . . . . Pag. 3731

LEGGE 1° marzo 1975, n. **2**.

Provvedimenti straordinari a favore delle aziende industriali operanti nell'ambito del porto di Palermo e provvidenze a favore delle organizzazioni dei lavoratori del porto. Pag. 3732

LEGGE 1° marzo 1975, n. **3**.

Aumento dei contributi per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani . . . . Pag. 3732

LEGGE 6 marzo 1975, n. **4**.

Proroga, con modifiche, delle provvidenze di cui alla legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6, recante anticipazioni di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale. Pag. 3733

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975, n. **30**.

Anticipazione dei fondi per conto dello Stato per l'erogazione di somme da corrispondere al personale con contratto A.N.A.C. dipendente da aziende concessionarie di autoservizi di linea . . . . Pag. 3733

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1975, n. **31**.

Contributo all'ente autonomo Teatro alla Scala. Pag. 3734

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **14**.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973-74 per il biennio 1975-76 . . . . Pag. 3734

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **15**.

Mantenimento dell'orfano Mauro Russo, vittima dell'attentato al treno « Italicus » . . . . Pag. 3734

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **23**.

Interventi per consolidamento e trasferimento degli abitati in caso di eventi calamitosi. Finanziamento del trasferimento gruppi di abitati in comune di Porto Tolle. Pag. 3735

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **24**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, concernente interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia . . . . . . Pag. 3735

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **25**.

Prestiti agevolati per lo sviluppo della meccanizzazione agricola . . . . Pag. 3735

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **26**.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 - Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei consiglieri regionali. Pag. 3736

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 12 GIUGNO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1972/1983 sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (Amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro). — **Parte I: Serie** sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 10 maggio 1975; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(3200)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983 Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione Generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 15 maggio 1975; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(3337)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1969/1984. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 15 maggio 1975; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3336)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1975, n. **183.**

Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, i proprietari di tutte le unità immobiliari comprese in un edificio danneggiato allorquando sia disposta la totale demolizione del fabbricato.

La relativa domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di notificazione all'interessato del provvedimento che dispone la demolizione.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso ai proprietari di unità immobiliari emigrati all'estero per motivi di lavoro anche successivamente alla data del terremoto, purché conservino la cittadinanza italiana, secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblico e privato, di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento del finanziamento della perizia ancorché la ricostruzione avvenga su area diversa ».

Art. 4.

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impegni di spesa relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, possono essere assunti in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi purché i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti ».

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione è erogato nel modo seguente:

30 per cento a titolo di anticipazione;

30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del direttore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile;

30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del genio civile;

10 per cento dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dalla ultimazione dei lavori ».

Art. 6.

I benefici di cui al primo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nel caso delle sole pertinenze di fabbricati rurali, per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del terremoto del 1962.

Art. 7.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i proprietari di immobili per un massimo di tre unità immobiliari indipendentemente dal danno subito.

La domanda per ottenere le provvidenze di cui al precedente comma deve essere prodotta entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano, o, qualora il piano sia già stato approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1° gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto.

A favore del proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata, costituita da non più di tre vani utili e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia, che sia composta di almeno sei membri, il limite massimo del contributo è elevato a lire 9 milioni.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare, i contributi di cui ai commi precedenti, relativi anche all'acquisto dell'area nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, saranno concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire l'abitazione in comune diverso da quello in cui è ubicata purché nell'ambito del territorio dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la ricostruzione dei fabbricati rurali ed annesse pertinenze ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

L'ufficio competente provvede all'aggiornamento degli importi ammessi a contributo, in base a perizie già approvate, purché i lavori non siano stati iniziati alla data del 1° gennaio 1973, con l'applicazione della percentuale di incremento dei prezzi. Il coefficiente di rivalutazione è stabilito annualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

La norma di cui al precedente comma si applica anche relativamente ai decreti già emessi di concessione del contributo, quando i lavori non siano stati iniziati alla data del 1° gennaio 1973.

Art. 10.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del cinque per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ».

Art. 11.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione della pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata secondo i criteri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati.

Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione saranno trasferite gratuitamente in proprietà agli assegnatari aventi titolo alla concessione del contributo per la ricostruzione, con provvedimento del sindaco da trascrivere a norma dell'articolo 2645 del codice civile ».

Art. 12.

Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati adibiti ad esercizi artigianali, commerciali e professionali, si applicano, per quanto concerne la determinazione dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Sono effettuati a cura e a spese dello Stato, per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento, le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero dei materiali e le opere di urbanizzazione all'uopo occorrenti.

Art. 14.

I contributi previsti dalla legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e dalla presente legge saranno concessi in relazione alla documentazione esibita sempre che sia stata presentata la domanda di contributo successivamente al 21 agosto 1962 entro i termini stabiliti dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

Art. 15.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

« Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, ai coltivatori diretti, agli artigiani nonché ai pensionati delle predette categorie e ai pensionati di guerra, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera *a*) sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1961 i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300 mila ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 3 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del dieci per cento per i lavori di riparazione ultimati entro dodici mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione del finanziamento della perizia ».

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è revocato qualora le opere non siano state ultimate entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione della anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal competente ufficio ».

Art. 18.

Ai privati proprietari di aree comprese nei piani di ricostruzione e di zona è consentita l'utilizzazione diretta della superficie indispensabile alla ricostruzione delle proprie unità immobiliari, secondo la tipologia edilizia prevista.

Qualora, nel termine di sei mesi dalla concessione del contributo per la ricostruzione, i lavori non siano stati iniziati, le aree non utilizzate saranno soggette alla espropriazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Art. 19.

Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dagli articoli 1, 18, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, nonché dall'articolo 13 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 1.000 milioni per l'esercizio 1975;

lire 1.000 milioni per l'esercizio 1976;

lire 1.500 milioni per l'esercizio 1977;

lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

lire 9.000 milioni nell'esercizio 1975;

lire 9.000 milioni nell'esercizio 1976;

lire 13.500 milioni nell'esercizio 1977;

lire 13.500 milioni nell'esercizio 1978.

Alla concessione dei contributi provvedono le regioni del cui territorio fanno parte i comuni ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Art. 21.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dello Stato per l'anno finanziario 1975, valutato in lire 10.000 milioni, si farà fronte rispettivamente per lire 5.000 milioni a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e per lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 maggio 1975, n. **184**.

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni e avviamento alla produzione di aeromobili idonei a percorsi internazionali, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, in ragione di lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1975 e 1976, di lire 15 miliardi nell'anno 1977, di lire 25 miliardi nell'anno 1978, di lire 40 miliardi nell'anno 1979 e di lire 50 miliardi nell'anno 1980.

Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio di iscrizione in bilancio potranno essere utilizzati anche negli esercizi finanziari successivi.

Art. 2.

L'esecuzione dei compiti di cui al precedente articolo 1, è affidata in concessione alla Aeritalia, società per azioni a partecipazione statale, che vi provvederà in collaborazione con la Boeing.

La concessione è disposta con apposita convenzione, nella quale sono stabilite le modalità e condizioni per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, che è approvata con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il comitato tecnico-amministrativo di cui al successivo articolo 4.

Prima dell'approvazione da parte del Ministro per le partecipazioni statali la convenzione sarà sottoposta al parere non vincolante di una commissione composta da quindici deputati e quindici senatori, nominata dai Presidenti delle due assemblee, fra i componenti delle rispettive commissioni bilancio e partecipazioni statali. Il parere dovrà essere espresso entro quindici giorni dalla trasmissione della convenzione.

Il parere del comitato tecnico-amministrativo tiene luogo di ogni altro richiesto da disposizioni legislative o regolamentari.

Art. 3.

Nella convenzione di cui all'articolo 2 saranno fra l'altro previsti:

a) il programma e le modalità di esecuzione delle attività da svolgersi dalla concessionaria, tenendo conto che per quelle da svolgere sul territorio nazionale, la quota parte non inferiore al 50 per cento dovrà essere realizzata dalla concessionaria medesima nelle zone di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni;

b) i criteri e le modalità di erogazione delle somme a favore della concessionaria sulla base dei preventivi di spesa presentati annualmente dalla concessionaria medesima e approvati dal comitato tecnico amministrativo di cui al successivo articolo 4;

c) l'obbligo a carico della concessionaria di versare allo Stato una quota sul ricavato della vendita degli aerei prodotti in base ai progetti realizzati in esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, stabilendo i relativi criteri di determinazione;

d) la facoltà a favore della concessionaria di eseguire i compiti indicati all'articolo 1 anche con la collaborazione di terzi;

e) le ipotesi di decadenza dalla concessione, nonchè la procedura della relativa dichiarazione.

Art. 4.

Presso il Ministero delle partecipazioni statali è istituito un comitato tecnico-amministrativo, composto da un dirigente generale del Ministero delle partecipazioni statali, che lo presiede, da un dirigente superiore dello stesso Ministero, da un dirigente superiore del Ministero del tesoro, e da quattro esperti del settore aeronautico di cui due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, e durano in carica cinque anni.

Il comitato può essere sentito su tutte le questioni relative alla concessione e ai rapporti con la società concessionaria.

Art. 5.

Il Ministro per le partecipazioni statali riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di avanzamento del progetto.

Art. 6.

Le somme dovute dalla concessionaria ai sensi dello articolo 3, lettera *c*), saranno versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del tesoro.

Art. 7.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno finanziario 1975 con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1975

LEONE

MORO — BISAGLIA — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 maggio 1975, n. **185**.

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 976, nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è elevato, per l'anno finanziario 1975, da lire 4.500 milioni a lire 8.700 milioni.

Art. 2.

In favore dello stesso Istituto è inoltre autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno finanziario 1975, di un contributo con specifica destinazione alle spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438.

Tale contributo è stabilito per l'anno finanziario 1975 in lire 7.050 milioni.

Art. 3.

Per gli anni finanziari successivi, i contributi di cui agli articoli precedenti saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà corrisposto in due quote uguali, pagabili all'inizio di ciascun semestre; quello previsto dall'articolo 2 sarà erogato con le modalità di cui al successivo articolo 5.

Art. 4.

Per il graduale ripianamento dei disavanzi degli esercizi precedenti, è autorizzata la corresponsione all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.

Art. 5.

Il Ministero del commercio con l'estero, in caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, nell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge e per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta ai sensi delle leggi

24 novembre 1961, n. 1292, e 12 febbraio 1965, n. 51, è autorizzato ad elevare le anticipazioni a favore dello Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) dai 4/5 all'85 per cento dell'ammontare dei contributi o della spesa preventivata.

I rendiconti per le spese relative all'organizzazione e al funzionamento degli uffici all'estero saranno dal predetto Istituto presentati al Ministero del commercio con l'estero annualmente, entro 90 giorni dalla fine dell'anno finanziario cui si riferiscono.

Art. 6.

All'onere di lire 5.700 milioni derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente per lire 5.000 milioni e per lire 700 milioni, del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario predetto.

Alla spesa di lire 7.050 milioni per il contributo di cui al precedente articolo 2 si provvede con riduzione dello stanziamento del citato capitolo 1551 dello stato di previsione del predetto Ministero del commercio con l'estero.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1975

LEONE

MORO — DE MITA —
COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1975, n. 186.

Prelevamento di L. 1.790.100.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1975.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.790.100.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1975.

Signor Presidente,

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.790.100.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Fitto di locali (cap. 1113) . . L. 10.000.000
(adeguamento dello stanziamento per spese, prima non prevedibili, relative alla locazione di un immobile per la nuova sede dell'Ordine al merito della Repubblica)

Fitto di locali (cap. 1444) » 3.100.000
(maggiore fabbisogno, non previsto in misura adeguata, connesso all'aumento delle spese condominiali per i locali degli uffici del commissariato dello Stato nella regione siciliana)

Fitto di locali (cap. 4025) . . . . L. 4.000.000
(integrazione dello stanziamento per l'intervenuto rinnovo di contratti di locazione per taluni uffici delle avvocature distrettuali)

Ministero delle finanze:

Spese per l'esecuzione di lavori meccanografici (cap. 4654) . . . . » 1.000.000.000
(integrazione necessaria per affidare al Consorzio nazionale obbligatorio fra gli esattori, l'esecuzione dei lavori meccanografici al fine di assicurare la tempestiva formazione dei ruoli di riscossione dei tributi diretti pregiudicata dal rinvio dell'attuazione dell'anagrafe tributaria)

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1022) . . . . . . » 57.000.000
(maggiori esigenze, non prevedibili in sede di predisposizione del bilancio, relative al viaggio del Capo dello Stato in Arabia saudita e nell'Oman)

Spese riservate (cap. 1117) . . . . » 133.000.000
(integrazione dello stanziamento per indilazionabili esigenze di carattere internazionale prima non prevedibili)

Spese eventuali all'estero (cap. 1579) . . . » 83.000.000
(maggiore fabbisogno per spese, prima non prevedibili, relative al viaggio del Capo dello Stato in Arabia saudita e nell'Oman)

Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero (cap. 3532) . . . . . » 500.000.000
(maggiore onere, prima non prevedibile, in dipendenza della situazione di emergenza verificatasi in Etiopia)

L. 1.790.100.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 21 dicembre 1974, n. 692;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, è autorizzato il prelevamento di L. 1.790.100.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 1113. — Fitto di locali . . L. 10.000.000
Cap. 1444. — Fitto di locali . . » 3.100.000
Cap. 4025. — Fitto di locali . . » 4.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. 4654. — Spese per l'esecuzione di lavori meccanografici, ecc.	L.	1.000.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	57.000.000
Cap. 1117. — Spese riservate . .	»	133.000.000
Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero	»	83.000.000
Cap. 3532. — Spese per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero, ecc.	»	500.000.000
	L.	1.790.100.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1975

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1975
Atti di Governo, registro n. 10, foglio n. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1975.

Variazioni ai diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori per la tenuta del pubblico registro cinematografico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 giugno 1967, n. 535, relativa all'adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) relativi alla tenuta del pubblico registro cinematografico istituito con regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061;

Visto il proprio decreto in data 21 luglio 1971, con il quale si stabilivano i diritti fissi relativi alla tenuta del pubblico registro cinematografico, a partire dal 1° ottobre 1971;

Vista l'istanza in data 18 maggio 1974, prot. n. 2431, con la quale la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ha chiesto l'adeguamento dei suddetti diritti fissi;

Visti gli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948 e la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visti i bollettini mensili dell'Istituto centrale di statistica n. 10 ottobre 1971 e n. 7 luglio 1974, nonchè la nota n. 20409 del 18 settembre 1974 del predetto Istituto;

Sulla proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore convocato, in adunanza generale, in data 8 novembre 1974;

Decreta:

I diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) sono variati come segue:

iscrizioni di lungometraggi	da L. 33.000	a L. 42.900
iscrizioni di cortometraggi	da L. 22.000	a L. 28.600
trascrizioni di atti . . .	da L. 3.850	a L. 5.000
estratti del P.R.C. . . .	da L. 2.200	a L. 2.800

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a partire dal quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 gennaio 1975

p. *Il Presidente:* SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 21

(4211)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche del francobollo commemorativo di Niccolò Tommaseo nel centenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1974, n. 313, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1325 del 26 luglio 1974;

Decreta:

E' emesso un francobollo commemorativo di Niccolò Tommaseo nel centenario della morte, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 1/4 × 14; tiratura: quindici milioni di esemplari; colori: verde e rosa; foglio: 50 esemplari.

La vignetta, racchiusa da una cornice lineare, riproduce il monumento a Niccolò Tommaseo, opera dello scultore Ettore Ximenes, eretto nella natia Sebenico.

La riproduzione è tratta da una formella in bronzo che orna il monumento funebre dello scrittore nel cimitero di Settignano.

In alto, sopra la cornice, la leggenda « NICCOLÒ TOMMASEO »; entro la cornice, a sinistra le date « 1802-1874 »; a destra « L. 50 ». In basso, la parola « ITALIA ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1974

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1975
Registro n. 20 Poste, foglio n. 371

(4184)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1974.

Proroga al 31 dicembre 1975 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964 sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il proprio decreto del 31 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 29 marzo 1974, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1974 le disposizioni contenute nel proprio decreto dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui all'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti ai fini del conseguimento degli indennizzi e dei contributi erogabili in unica soluzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui sopra, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al proprio decreto 11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1975.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra e che intendono prestare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, debbono darne comunicazione al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1975 sui pagamenti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, sarà operata una detrazione nella misura dello 0,40 per cento.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente comma, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite massimo dello 0,30 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1975
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 260

(4257)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.

Sostituzione di un componente il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con il quale viene istituito il comitato nazionale per la tutela delle comunicazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento di detto comitato, che fissa, all'art. 3, in un quinquennio la durata in carica dei suoi componenti;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 25 giugno 1974, con il quale è stato provveduto alla nomina dei detti componenti per il quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979;

Considerato che il dott. Gerolamo Morando, componente del predetto comitato in rappresentanza, per l'Italia meridionale, degli agricoltori, ha rassegnato, con lettera in data 15 novembre 1974, le proprie dimissioni;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e procedere alla sostituzione del dott. Morando con altro membro designato dall'organizzazione sindacale interessata;

Vista la designazione della detta organizzazione sindacale in data 11 dicembre 1974;

Decreta:

Il dott. Emilio Kronn è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini per il restante periodo del quinquennio 7 gennaio 1974-6 gennaio 1979 in sostituzione del dott. Gerolamo Morando, in rappresentanza degli agricoltori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1975
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 320

(4259)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa all'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori ed all'istituzione di una gestione speciale per l'assicurazione medesima presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 17 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, concernente la costituzione del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari;

Considerato che il sig. Giovanni Pravatà, nominato membro del comitato stesso in rappresentanza degli esercenti aziende commerciali su designazione della Confederazione generale italiana del commercio e turismo è deceduto e che in sua sostituzione l'organizzazione sindacale medesima ha designato il dott. Basilio Mussolin;

Ritenuto di procedere all'integrazione del comitato di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Basilio Mussolin è nominato membro del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza degli esercenti aziende commerciali ed in sostituzione del sig. Giovanni Pravatà, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3917)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1975.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Bayropharm italiana dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica, in Garbagnate Milanese.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti numeri 4668, 4721 e 5138 in data 23 ottobre 1969, 17 marzo 1970 e 22 gennaio 1973 la ditta Bayropharm italiana fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Garbagnate Milanese (Milano), viale Forlanini, 95, specialità medicinali e preparati galenici;

Viste le lettere in data 22 aprile 1974 e 27 marzo 1975 con le quali la ditta predetta rinuncia alle autorizzazioni nella premessa indicate;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Bayropharm italiana l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Garbagnate Milanese (Milano), viale Forlanini, 95, concessa con decreti numeri 4668, 4721 e 5138, rispettivamente in data 23 marzo 1969, 13 luglio 1970 e 22 gennaio 1973.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(4126)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1975.

Sostituzione del presidente del collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, recante norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1974, con il quale il dott. Antonio Dussoni è stato nominato presidente del collegio dei revisori del fondo predetto;

Vista la nota della Corte dei conti n. 1733 del 10 aprile 1975, con la quale si designa, in sostituzione del dott. Antonio Dussoni, dimissionario, il dott. Antonio Esposito, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto magistrato dimissionario e, conseguentemente, alla nomina del nuovo presidente del collegio dei revisori del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Antonio Esposito, vice procuratore generale della Corte dei conti, è nominato presidente del collegio dei revisori del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », in sostituzione del dott. Antonio Dussoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1975

Il Ministro: TOROS

(4264)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1975.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla S.p.a. F.I.R.S. italiana di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. F.I.R.S. italiana di assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla S.p.a. F.I.R.S. italiana di assicurazioni con sede in Roma:

tariffa 11/4, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 2 agosto 1972).

Roma, addì 19 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4655)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1975.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1970, numero 2810/70, con la quale l'amministrazione provinciale di Padova ha chiesto, fra l'altro, la classificazione fra le provinciali del tratto di strada comunale « Bastia-Nanto » della lunghezza di circa km 2 + 340;

Ritenuto che nella seduta dell'11 febbraio 1975 il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 903/74 ha riconosciuto che il tratto di strada anzidetto possiede i requisiti di cui all'art. 4, comma *d*), della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificato provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada comunale « Bastia-Nanto » dell'estesa di km 2 + 340 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(4651)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1975.

Integrazione del comitato tecnico per la chimica con un componente designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto ministeriale del 16 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 20 maggio 1975, con il quale è stato costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un comitato tecnico per la chimica designato a fungere da supporto al comitato interministeriale permanente per la chimica;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione di detto comitato con un componente designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il comitato tecnico per la chimica di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1975 è integrato con un componente designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1975

Il Ministro: ANDREOTTI

(4747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1975, registro n. 12 Giustizia, foglio n. 319, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dal rag. Orlando Masi avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicatogli con nota 30 aprile 1973, che rigettava la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(4453)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 73, è stato accolto il ricorso presentato il 24 gennaio 1973 dalla Società generale supermercati, in Pieve Emanuele (Milano), avverso il provvedimento del prefetto di Varese 10 febbraio 1970 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Varese, viale Borri.

(4375)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 74, è stato accolto il ricorso presentato il 30 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Gamma distribuzione italiana, con sede in Monza e direzione in Milano, via S. Sofia n. 18, alla quale è subentrata ora la società Multi Market S.r.l., con sede legale in Corsico, avverso il provvedimento del prefetto di Vicenza 5 gennaio 1968 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta Società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Vicenza.

(4376)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Realmonte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2571/M)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2572/M)

Autorizzazione al comune di Alia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, il comune di Alia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2573/M)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1975, il comune di Ficarolo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2574/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio provinciale di Modena per la difesa delle coltivazioni agrarie dalle calamità naturali.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1975, n. 1008, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio provinciale di Modena per la difesa delle coltivazioni agrarie dalle calamità naturali, con sede sociale in Modena, via Fabriani n. 120, ed è stato approvato, con modificazioni, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(4364)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto ortopedico fisiatrico « Luigi Spolverini », ospedale specializzato regionale per motulesi, in Ariccia, ad istituire una scuola per terapisti della riabilitazione.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1975 l'istituto ortopedico fisiatrico « Luigi Spolverini », ospedale specializzato regionale per motulesi, in Ariccia (Roma), è autorizzato ad istituire una scuola per la formazione di terapisti della riabilitazione presso l'istituto stesso.

La scuola è sottoposta alla vigilanza della regione Lazio.

(4421)

Autorizzazione all'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna » ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 21 aprile 1975, n. 254, ord. 14, l'associazione « Ente nazionale Mario di Carpegna », costituita con rogito in data 25 novembre 1954, riconosciuta sotto il profilo della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1963, è stata autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 10.500.000 (diecimilionicinquecentomila), di cui all'atto di compravendita condizionata a rogito del notaio Federici di Roma in data 15 dicembre 1967, confermato fino al 31 dicembre 1975, con atto 27 luglio 1973, notaio Pietro Fea, n. 12417 di repertorio, un complesso immobiliare, che sarà destinato ai fini istituzionali dell'ente, costituito da due appartamenti contigui posti al piano primo dell'immobile sito in Roma, via Mole dei Fiorentini, 24, distinto in catasto alla partita 39187, foglio 484, sezione 9ª, particelle 22/28 e 22/29, che ha formato oggetto del parere espresso dall'ufficio tecnico erariale di Roma, con nota 9 settembre 1974, n. 26803/Ic.

(4420)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona demaniale in comune di Belgirate

Con decreto 25 febbraio 1975, n. 244, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona demaniale del lago Maggiore in comune di Belgirate (Novara), segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappali 297/parte e 305/parte della superficie di mq 172,30 ed indicata nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 ottobre 1973 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Novara; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4289)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale in comune di Cortebrugnatella

Con decreto 17 dicembre 1974, n. 578, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale lungo la sponda destra del fiume Trebbia nel comune di Cortebrugnatella (Piacenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26 della superficie di ettari 2.07.80 ed indicato nello schizzo planimetrico vistato il 29 gennaio 1962 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4370)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Villaminozzo e Toano

Con decreto 10 gennaio 1975, n. 377, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in alveo dei torrenti Secchiello e Secchia segnati nel catasto del comune di Villaminozzo (Reggio Emilia) al foglio n. 1-2 mappali 12408 (Ha 3.40.34) e 12409 (Ha 1.24.00) e nel catasto del comune di Toano al foglio n. 3 mappale 10835 (Ha 1.41.50) della superficie complessiva di Ha 6.05.84 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 gennaio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(4287)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo in comune di Casale sul Sile

Con decreto 17 dicembre 1974, n. 576, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del canale Serra in comune di Casale sul Sile (Treviso) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9 mappale 733 (già 248/a) della superficie di mq 320 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 dicembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(4369)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 7

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale (Lire)
Rendita 5% (1935)	116.622	Mauro Giovanni Luigi di Armando, nato a Milano il 3 novembre 1926, minore sotto la patria potestà del padre e sotto la curatela speciale testamentaria di Troise Pasquale, domiciliato a Roma	6.400
Id.	118.343	Intestazione: come sopra	66.600
Id.	287.268 (nuda proprietà ed usufrutto)	Intestazione: come sopra . . . . *Annotazione*: proviene dalla iscrizione Rendita 5% - 1935 n. 118342 e come quella l'usufrutto vitalizio spetta a Mauro Armando nato a Catanzaro il 13 aprile 1902.	65.000
Id.	116.619 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra . . . . *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Bianchi Daniele fu Luigi, domiciliato in Milano.	240.000
B.T.N. 5% (1977)	343 (nuda proprietà ed usufrutto)	Mauro Giovanni nato a Milano il 3 novembre 1926, domiciliato a Varese *Annotazione*: proviene dal rinnovo del B.T.N. 5% - 1968 n. 5872 e, come quello, è vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Mauro Armando nato a Catanzaro il 13 aprile 1902.	70.000
Id.	344	Intestazione: come sopra	70.000

Roma, addì 6 maggio 1975

(4002)

MINISTERO DEL TESORO

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 17 settembre 1974 all'8 novembre 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2346/74, n. 2398/74, n. 2443/74, n. 2527/74, n. 2592/74, n. 2644/74, n. 2700/74 e n. 2758/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 17-9-1974 al 6-10-1974	dal 7-10-1974 al 27-10-1974	dal 28-10-1974 all'8-11-1974
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	3.172,76	3.172,76	3.299,51
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	4.455,96	4.455,96	4.633,98
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	6.713,98	6.907,82	7.183,79
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	3.172,76	3.172,76	3.299,51
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	3.172,76	3.172,76	3.299,51
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	12.207,24	12.559,68	13.061,44
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	12.207,24	12.559,68	13.061,44
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.137,97	4.137,97	4.303,28
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.172,76	3.172,76	3.299,51
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.137,97	4.137,97	4.303,28
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.172,76	3.172,76	3.299,51
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.137,97	4.137,97	4.303,28
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.172,76	3.172,76	3.299,51
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40%, in peso	3.940,92	3.940,92	4.098,36

(4143)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sinalunga

Con deliberazione della giunta regionale 19 aprile 1975, n. 3338, è stato approvato il piano regolatore generale (determinazioni finali) del comune di Sinalunga (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(4382)

Variante al piano regolatore generale del comune di Rosignano Marittimo

Con deliberazione della giunta regionale 16 aprile 1975, n. 3187, è stata approvata la variante al piano regolatore generale in località Poggio Allegro, frazione di Castiglioncello, del comune di Rosignano Marittimo (Livorno) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(4381)

Variante al piano per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Firenze

Con deliberazione della giunta regionale 16 aprile 1975, n. 3184, è stata approvata la variante al piano per l'edilizia economica e popolare in località Galluzzo (determinazioni) delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4316)

REGIONE PIEMONTE

Approvazione del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Rivoli

Con decreto del presidente della giunta regionale 24 aprile 1975, n. 1523, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Rivoli.

(4729)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a novanta posti di capo stazione in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2./22447 del 28 marzo 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 7 del 16 aprile 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoelencate sedi compartimentali:

	Numero dei posti
Compartimento di Verona	10
Compartimento di Venezia	10
Compartimento di Trieste	10
Compartimento di Ancona	10
Compartimento di Napoli	10
Compartimento di Bari	10
Compartimento di Reggio Calabria	10
Compartimento di Cagliari	10
Compartimento di Bologna	10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, rilasciato da scuola italiana governativa o pareggiata:

A) diploma di maturità rilasciato da:

licei classici, scientifici e artistici;

istituti magistrali;

istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

B) diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali, governativi o pareggiati, per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il compartimento per il quale intendono partecipare al concorso;

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) mancata indicazione della sede compartimentale prescelta a norma del precedente art. 1;

d) indicazione di sede compartimentale non compresa nel precedente art. 1;

e) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti titoli:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di capo stazione nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prove di esame - Valutazione

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie delle quali una consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale e l'altra nella risoluzione di un problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazione e documenti d'identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate le date e la sede delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Verranno compilate distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti per i quali sono ripartiti i posti messi a concorso.

Ciascuna graduatoria verrà compilata sulla base della media dei voti riportati da ciascun candidato nelle due prove scritte e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva di posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani dei caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro per i trasporti riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre 6 mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentano come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiali in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetti, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di capo stazione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio; è ammessa correzione con lenti sferiche +4D ovvero —5D, (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita a non meno di metri 8 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,55.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali, verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione, ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce

Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettante in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per le esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso, previa formulazione di apposita graduatoria nazionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1975
Registro n. 66 Trasporti, foglio n. 188

ALLEGATO A

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(data e luogo di nascita)

. . . .
(domicilio per ogni comunicazione)

. . . .
(via, n., presso . . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a novanta posti di capo stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 646, per i posti stabiliti per il compartimento di . . . . impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . . . . .
conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . .
(indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(4618)

Concorso pubblico, per soli esami, a complessivi novanta posti di applicato in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 28 della legge 27 luglio 1967, n. 668, risulta coperta;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2./20074 del 12 marzo 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 6 dell'8 aprile 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, per complessivi novanta posti di applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione compartimentale:

	Numero dei posti
Compartimento di Torino	5
Compartimento di Milano	5
Compartimento di Verona	10
Compartimento di Venezia	10
Compartimento di Trieste	10
Compartimento di Firenze	5
Compartimento di Ancona	5
Compartimento di Roma	5
Compartimento di Napoli	5
Compartimento di Bari	10
Compartimento di Reggio Calabria	10
Compartimento di Palermo	5
Compartimento di Cagliari	5

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di licenza di scuola media o di altro titolo di studio equipollente, rilasciato da scuola italiana, governativa o pareggiata.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, all'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande presentate oppure spedite ad una sede compartimentale diversa da quella prescelta come sede concorsuale saranno poste agli atti.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (riportati al successivo art. 4);

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate al comma quinto del presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione anche di uno soltanto di detti requisiti, la domanda non verrà presa in considerazione; analogamente la domanda priva della prescritta autenticazione della firma non verrà accolta.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti titoli:

1) il diploma di scuola media di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento del limite di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di applicato, nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata ai direttori dei compartimenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per i quali i candidati partecipano al concorso, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale della Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare le commissioni esaminatrici compartimentali seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prove di esame - Valutazione

Gli esami si svolgeranno sulla base delle seguenti due prove obbligatorie:

una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale al livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;

una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura a macchina di un brano scelto dalle commissioni alla velocità di 1200 battute in 8 minuti.

Valutazione delle prove

Per ciascuna prova le commissioni esaminatrici disporranno di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica di dattilografia i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica di dattilografia avranno riportato una votazione non inferiore a sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova pratica, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazione e documenti d'identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate la data e la sede della prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'ufficio personale del compartimento per il quale hanno concorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile purchè spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le graduatorie compartimentali di merito verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nelle due prove d'esame e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva di posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie compartimentali di merito, con la osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento all'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile dello stesso richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre sei mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;
sottufficiale o militare di truppa in congedo;
militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;
riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno tenuti invece a presentare, sempre nello stesso termine, il solo diploma richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.
Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di applicato.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche +4D ovvero —5D, (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;
campo visivo: normale;
udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;
statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali, verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, all'ufficio personale compartimentale della sede prescelta, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.
Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori o anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso, previa formulazione di apposita graduatoria nazionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1975
Registro n. 66 Trasporti, foglio n. 184

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato . . . . . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(data e luogo di nascita)

. . . .
(domicilio per ogni comunicazione)

. . . .
(via, n., presso . . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a novanta posti di applicato in prova, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalle leggi in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di non aver presentato altre domande di ammissione all'attuale concorso per compartimenti diversi da quelli cui la presente domanda è indirizzata;

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino, via Sacchi, 1
20123 Milano, corso Magenta, 24
37100 Verona, lungo Adige Capuleti
30100 Venezia, Fondamenta S. Lucia
34132 Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3
50123 Firenze, piazza dell'Unità, 1
60100 Ancona, piazza Cavour, 23
00185 Roma, via Marsala, 53
70123 Bari, corso Italia, 23
89100 Reggio Calabria, via Cimino, 1
90100 Palermo, via Roma
09100 Cagliari, via Roma, 6
80100 Napoli, stazione centrale ferrovie dello Stato

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(4619)

Concorso pubblico, per soli esami, a centotrenta posti di capo gestione in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2./22448 del 28 marzo 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 7 del 16 aprile 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a centotrenta posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le sottoelencate sedi compartimentali:

	Numero dei posti
Compartimento di Torino	10
Compartimento di Milano	10
Compartimento di Verona	10
Compartimento di Venezia	10
Compartimento di Trieste	10
Compartimento di Genova	10
Compartimento di Bologna	10
Compartimento di Firenze	10
Compartimento di Ancona	10
Compartimento di Napoli	10
Compartimento di Bari	10
Compartimento di Reggio Calabria	10
Compartimento di Cagliari	10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciato da scuola italiana governativa o pareggiata:

A) diploma di maturità rilasciato da:

licei classici, scientifici e artistici;

istituti magistrali;

istituti tecnici: commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere e per il turismo;

B) diploma di maturità professionale rilasciato da istituti professionali, governativi o pareggiati, per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Non è ammessa equipollenza di titoli di studio.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio corrispondenza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il compartimento per il quale intendono partecipare al concorso;

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

5) Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

7) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) mancata indicazione della sede compartimentale prescelta a norma del precedente art. 1;

d) indicazione di sede compartimentale non compresa nel precedente art. 1;

e) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti titoli:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40).

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10688, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti alla assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di capo gestione nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Prove di esame - Valutazione

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie delle quali una consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale e l'altra nella risoluzione di un problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n 2716, e successive modifiche.

Art. 8.

Diario delle prove scritte, comunicazione e documenti d'identità

I concorrenti riceveranno apposita credenziale circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Tuttavia i candidati sono tenuti a seguire le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attraverso la quale saranno divulgate le date e la sede delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che

sara loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti indicati al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Verranno compilate distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti per i quali sono ripartiti i posti messi a concorso.

Ciascuna graduatoria verrà compilata sulla base della media dei voti riportati da ciascun candidato nelle due prove scritte e, in caso di parità di votazione, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Titoli di preferenza e riserva di posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie compartimentali i candidati che dimostrino con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro per i trasporti riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4 devono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

e) diploma originale o copia notarile del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in carta bollata. E' ammessa la presentazione di copie fotografiche purchè in regola con il bollo e debitamente autenticate nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve essere stato rilasciato non oltre 6 mesi prima della presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiali in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè l'attestato dell'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di capo gestione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D, (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali, verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo la esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso, previa formulazione di apposita graduatoria nazionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1975
Registro n. 66 Trasporti, foglio n. 189

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome)

. . . .
(data e luogo di nascita)

. . . .
(domicilio per ogni comunicazione)

. . . .
(via, n., presso . . . . ., c.a.p., città, provincia)

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a centotrenta posti di capo gestione in prova, indetto con decreto ministeriale 23 aprile 1975, n. 647, per i posti stabiliti per il compartimento di . . . . impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie previste dalla legge in vigore);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome e nome anche il cognome del coniuge.

(4620)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Foligno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Foligno;

Visto il decreto ministeriale in data 9 maggio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Foligno, nell'ordine appresso indicato:

1. Leonardi dott. Aldo .	punti 83,27	su 132
2. Lalli dott. Manlio	» 79,64	»
3. Azzi dott. Palmiro .	» 76,60	»
4. Piceno dott. Emerico . .	» 67,20	»
5. Cagetti dott. Silvio .	» 60,72	»
6. Lombardo dott. Giuseppe .	» 57,25	»
7. Lazzano dott. Giuseppe .	» 53,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4426)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel 2° supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato l'8 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1974, registro n. 4 Sanità, foglio n. 35, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di ventidue borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(4389)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel 2° supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato l'8 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1974, registro n. 3 Sanità, foglio n. 185, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(4388)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel 2° supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato l'8 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1974, registro n. 3 Sanità, foglio n. 196, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(4390)

REGIONE UMBRIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1975, n. 1, con il quale è stato indetto il concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Perugia;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei membri pervenute dalle sedi competenti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, n. 1584, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Perugia è così composta:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Rotondi dott. Carmine, direttore di sezione presso la prefettura di Perugia;

Vetere prof. Carlo, ispettore generale medico presso il Ministero della sanità;

Seppilli prof. Alessandro, docente di igiene presso l'Università degli studi di Perugia;

Gigli prof. Giovanni, docente di clinica medica presso l'Università degli studi di Pisa;

Salciarini dott. Luigi, ufficiale sanitario di Gubbio.

Le funzioni di segretario della commissione saranno svolte dal dott. Francesco Cristalti, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno in luogo e data che verranno comunicati in tempo utile ai concorrenti.

Il presente decreto sarà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione e, per otto giorni consecutivi, nell'albo del comune di Perugia e della prefettura di Perugia.

Perugia, addì 14 maggio 1975

Il presidente: CONTI

(4321)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 321/Sanità in data 11 luglio 1974 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Varese;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativo alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria, Università di Milano;

Gazzillo dott. Vincenzo, vice prefetto, prefettura di Varese;

Marazza prof. Vincenzo, veterinario dirigente superiore in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Pavia;

Ferrario dott. Gino, veterinario consorziale di Gallarate.

Segretario:

Lo Preyato dott. Luigi, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Bergamo.

La commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Varese, della prefettura di Varese nonchè dei comuni interessati.

Milano, addì 11 marzo 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(4392)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 1243 in data 17 ottobre 1973, con la quale veniva bandito, tra l'altro, un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1971;

Vista la propria deliberazione n. 9396 del 18 settembre 1974, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Considerato che è stato chiamato a far parte del suddetto consesso, in qualità di segretario, il dott. Armando Armonico, il quale, in connessione con i numerosi adempimenti connessi alla assistenza ospedaliera, cui è adibito, non può temporaneamente svolgere le attività di segreteria del concorso in questione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere con urgenza alla sostituzione del suddetto impiegato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 gennaio 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

di nominare il sig. Piero Stratini, assistente amministrativo della regione Toscana, segretario della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Armando Armonico;

resta fermo quant'altro stabilito nella precedente deliberazione n. 9396 del 18 settembre 1974.

La presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del dipartimento sicurezza sociale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze e, per otto giorni consecutivi, all'albo del dipartimento sicurezza sociale, della prefettura di Firenze ed a quello dei comuni interessati e, a cura del dipartimento affari generali e del personale, nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Firenze, addì 2 maggio 1975

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(4394)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° marzo **1975, n. 1.**

Erezione in comune della frazione Portopalo del comune di Pachino.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'*8 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Portopalo del comune di Pachino (provincia di Siracusa) è eretta a comune con la denominazione di « Portopalo di Capo Passero ».

Art. 2.

Al comune di Portopalo di Capo Passero è assegnato un territorio di ettari 1486, are 69 e centiare 70, secondo il progetto di delimitazione territoriale, vistato dall'ufficio del genio civile di Siracusa, che si allega alla presente legge.

Art. 3.

Il presidente della Regione provvederà con proprio decreto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° marzo 1975

BONFIGLIO

MURATORE

(*Omissis*).

LEGGE 1° marzo 1975, n. 2.

Provvedimenti straordinari a favore delle aziende industriali operanti nell'ambito del porto di Palermo e provvidenze a favore delle organizzazioni dei lavoratori del porto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dell'amministrazione del deposito franco e della società bacini siciliani, operanti nell'area del porto di Palermo, è autorizzata la concessione, a carico della Regione, di contributi annui, per dieci anni, nella misura del 9 per cento sugli interessi dei mutui contratti dall'amministrazione e dalla società predetta per la ricostruzione dei bacini di carenaggio galleggianti, per il miglioramento e per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature.

L'ammontare complessivo dei mutui ammissibili a contributo non può superare in ogni caso l'importo di lire 12.000 milioni.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio e sono corrisposti direttamente agli istituti mutuanti.

Art. 2.

Per ottenere il beneficio di cui all'art. 1, le società indicate nello stesso articolo devono presentare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza all'assessorato regionale dell'industria e del commercio, corredata di una dettagliata relazione sulle opere e sul costo relativo.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio adotta le proprie determinazioni sulle istanze di cui sopra, entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle medesime.

Art. 3.

A favore delle organizzazioni dei piloti, degli ormeggiatori e dei battellieri del porto di Palermo, le cui attrezzature di lavoro siano state distrutte o gravemente danneggiate dal fortunale del 25 ottobre 1973, è concesso, a carico della Regione, un contributo a fondo perduto ad integrazione di quello concesso dallo Stato, pari al 30 per cento dell'importo dei danni subiti e comunque per un importo globale non superiore a lire 30 milioni.

Il contributo di cui al comma precedente è concesso anche per le attrezzature di terra, utilizzate dalle organizzazioni predette per lo svolgimento della loro normale attività lavorativa.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata alla capitaneria di porto di Palermo.

La capitaneria medesima, dopo avere accertato la entità dei danni, provvede direttamente alla liquidazione ed al pagamento del contributo, a valere sull'accreditamento a tal fine disposto con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio.

Art. 4.

A favore delle imprese di costruzione e riparazione di natanti che operano nell'ambito del porto di Palermo, le cui attrezzature di lavoro siano state distrutte o gravemente danneggiate dal fortunale del 25 ottobre 1973, è concesso, a carico della Regione, un contributo a fondo perduto, pari al 30 per cento dell'importo dei danni subiti.

Le modalità per l'accertamento, la concessione e la liquidazione dei contributi sono quelle stabilite nel precedente art. 3.

Art. 5.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 10 milioni alla società canottieri Palermo per i danni subiti alle attrezzature a mare e alle imbarcazioni di proprietà dello stesso sodalizio, a seguito del fortunale del 25 ottobre 1973.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione, le seguenti spese:

lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1984, per le finalità previste dall'art. 1;

lire 30 milioni per l'anno 1975, per le finalità previste dall'art. 3;

lire 25 milioni, per l'anno 1975, per le finalità previste dall'art 4;

lire 10 milioni, per l'anno 1975, per le finalità previste dall'art. 5.

Art. 7.

All'onere di lire 765 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

All'onere di lire 700 milioni, ricadente in ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1984, si provvede, quanto a lire 300 milioni utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalla cessazione del limite decennale di spesa autorizzato per l'esercizio 1966 con l'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, modificato dalla legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32, e quanto a lire 400 milioni con il maggiore gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° marzo 1975

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 1° marzo 1975, n. 3.

Aumento dei contributi per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'8 marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento della spesa annua prevista dall'art. 5 della legge regionale 25 novembre 1966, n. 30, modificato dalla legge regionale 25 novembre 1966, n. 31, è aumentato, per l'anno finanziario 1975, di lire 3500 milioni.

Art. 2.

All'onere di lire 3.500 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante prelievo di corrispondente importo dal cap. 20911 del bilancio della Regione per il corrente esercizio.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° marzo 1975

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 6 marzo 1975, n. 4.

Proroga, con modifiche, delle provvidenze di cui alla legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6, recante anticipazioni di contributi statali alle aziende private esercenti autoservizi in concessione per assegno perequativo al personale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 10 *dell'*8 *marzo* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti provvederà alla redazione di un piano per la graduale pubblicizzazione dei servizi di autolinee in concessione e lo trasmetterà alla assemblea regionale siciliana, entro il 30 settembre 1975, per l'approvazione con legge.

Art. 2.

Le provvidenze di cui all'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 6, in favore dei lavoratori delle autolinee in concessione, sono prorogate sino al 31 dicembre 1975, nelle misure e con le modalità di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare, tramite le imprese concessionarie di autolinee che applicano il contratto collettivo di lavoro, al personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione, una somma pari a L. 80.000, comprensiva degli oneri fiscali e sociali sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore, per nove mensilità, dal 1° luglio 1974 al 28 febbraio 1975, per ciascun dipendente risultante dai libri matricola alla data del 1° luglio 1974.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è, altresì, autorizzato ad erogare, tramite le imprese di cui al comma precedente, una somma pari a L. 100.000, comprensiva degli oneri fiscali e sociali sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore, per dodici mensilità, a decorrere dal 1° marzo 1975 e sino al 31 dicembre 1975, per ciascun dipendente risultante dai libri matricola alla data del 1° marzo 1975.

Le somme di cui sopra sono erogate ai dipendenti, per il tramite delle imprese, in unica soluzione per quanto concerne il periodo 1° luglio 1974-28 febbraio 1975; mentre sono pagate mensilmente per quanto concerne il periodo successivo.

A tal fine ciascuna impresa presenta per il primo periodo con scadenza 28 febbraio 1975 e, mensilmente, per il periodo successivo, per i propri dipendenti, elenchi sui quali l'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio apporrà il visto di accertamento.

Art. 4.

L'erogazione prevista dalla presente legge ha carattere di anticipazione di corrispondenti concessioni dello Stato alle imprese predette, tramite le regioni, in attesa della definitiva applicazione dell'accordo raggiunto presso il Ministero del lavoro con le organizzazioni sindacali e di cui al « Protocollo d'intesa » del 29 maggio 1974, per la estensione del trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri al personale dipendente da aziende concessionarie di autoservizi di linea, e comunque sino al 31 dicembre 1975.

Art. 5.

Al completamento di tutte le operazioni relative al pagamento delle erogazioni di cui alla presente legge, l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti trasmetterà al Ministero dei trasporti la documentazione necessaria per il recupero delle somme anticipate.

Art. 6.

All'onere di lire 3.648 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20913 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 marzo 1975

BONFIGLIO

MACALUSO

(2795)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1975, n. **30.**

Anticipazione dei fondi per conto dello Stato per l'erogazione di somme da corrispondere al personale con contratto A.N.A.C. dipendente da aziende concessionarie di autoservizi di linea.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 9 del 27 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare in nome e per conto dello Stato, alle imprese concessionarie di autoservizi di linea operanti in Lombardia e che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro A.N.A.C. una somma determinata nella misura di L. 250.000 per ciascun dipendente, da corrispondere al personale quale anticipazione sulle spettanze che deriveranno al medesimo dal 1° luglio 1974 in applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro.

Le somme erogate a norma del precedente comma saranno computate in detrazione di ogni eventuale contributo che la Regione possa disporre allo stesso titolo per il periodo successivo al 1° luglio 1974.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge non si operano le detrazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 22.

Art. 2.

Le modalità di erogazione del contributo di cui al precedente art. 1 sono stabilite dalla giunta regionale, e l'erogazione stessa sarà disposta con decreto del presidente della giunta o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 3.

La anticipazione prevista dalla presente legge, determinata nell'importo di L. 1.550 milioni farà carico al cap. 411106 « Anticipazioni di spesa per conto terzi ed altri enti a partite di giro varie » iscritto tra le partite di giro, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975.

Il rimborso da parte dello Stato della anticipazione di cui alla presente legge sarà introitato al cap. 611106 « Recupero di spese anticipate per conto di terzi ed altri enti a partite di giro varie » iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1975.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 febbraio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 30 gennaio 1975*)

(2638)

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1975, n. **31**.

Contributo all'ente autonomo Teatro alla Scala.

(*Pubblicata nel suppl. ol.* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 5 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a favore dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni per consentire all'ente stesso di far fronte alle esigenze connesse con gli impegni assunti per assicurare, anche sul piano del tradizionale elevato livello artistico e culturale, lo svolgimento delle attività programmate per la stagione 1974-75.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa come sopra autorizzata si provvede mediante riduzione per lire 150 milioni dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1975 e con la correlativa istituzione, nel medesimo stato di previsione al titolo I, sezione III, rubrica 3ª, del cap. 133203, categoria 3ª, con la denominazione « Contributo straordinario all'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano per lo svolgimento della stagione 1974-75 » e con la dotazione di lire 150 milioni.

Il presidente della giunta regionale provvederà con proprio decreto a disporre l'erogazione del contributo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 5 marzo 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 30 gennaio 1975*)

(2639)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **14**.

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973-74 per il biennio 1975-76.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 15 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore nelle province della regione Emilia-Romagna per il biennio 1973-74, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1975-76.

Art. 2.

Sino all'emanazione di una nuova normativa in materia di classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 marzo 1975

FANTI

(2772)

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. **15**.

Mantenimento dell'orfano Mauro Russo, vittima dell'attentato al treno « Italicus ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 15 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere la somma di L. 1.000.000 (un milione) annue per concorrere al mantenimento dell'orfano Mauro Russo, vittima dell'attentato al treno « Italicus », fino al raggiungimento della maggiore età da parte dello stesso e comunque fino al normale compimento degli studi universitari.

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge la Regione fa fronte, a partire dall'esercizio 1975, con un apposito stanziamento di bilancio la cui copertura finanziaria è assicurata dal maggior gettito della imposta locale sui redditi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 marzo 1975

FANTI

(2773)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 23.

Interventi per consolidamento e trasferimento degli abitati in caso di eventi calamitosi. Finanziamento del trasferimento gruppi di abitati in comune di Porto Tolle.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 18 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, in attuazione dell'art. 2, lettera *m*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in attesa dell'emanazione di una organica normativa nella materia, è autorizzata alla prosecuzione degli interventi concernenti il trasferimento di alcuni gruppi di abitati in comune di Porto Tolle (Rovigo), conseguente all'alluvione del novembre 1966 già incluso nell'elenco degli abitati da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ed il cui piano di trasferimento è stato approvato col decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche n. 13977 del 15 luglio 1969 a seguito del decreto interministeriale 10 ottobre 1967, che ha disposto il trasferimento per motivi di sicurezza idraulica.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri conseguenti dall'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 160.000.000 per lo esercizio 1975.

Art. 3.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 è istituito il cap. 6701 con la denominazione « Consolidamento e trasferimento abitati » con lo stanziamento di L. 160.000.000, che vengono prelevati dal cap. 6800 che viene di conseguenza ridotto a L. 2.799.976.089.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, concernente interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 18 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, è sostituito dal seguente: « Hanno titolo a conseguire i benefici, di cui al precedente comma, le cooperative artigiane di garanzia, con sede nel territorio della Regione, composte da almeno 150 soci e regolate secondo lo statuto-tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1959, n. 97, uniformato alle disposizioni di cui all'art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 1976 ».

Art. 2.

Dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, è aggiunto il seguente: « Il contributo, di cui ai commi precedenti, non può comunque superare lo importo delle spese di gestione effettivamente sostenute e risultanti dal bilancio dell'esercizio per il quale il contributo viene richiesto ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, è sostituito dai seguenti:

« A partire dal 1° gennaio 1975 e per le operazioni iniziate successivamente a tale data, la Regione è autorizzata a concedere un contributo pari al 5 per cento sul tasso annuo d'interesse sui mutui per credito di esercizio, d'importo fino a lire 5.000.000, contratti dalle imprese artigiane con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia.

Per le operazioni che beneficiano di analoghi contributi di altri enti e amministrazioni pubbliche, il contributo della Regione sarà commisurato in modo da non superare complessivamente la misura del 5 per cento ».

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1975, lo stanziamento annuo previsto dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, viene incrementato, per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, della ulteriore somma di L. 80.000.000, cui si fa fronte per l'anno 1975 mediante utilizzazione della somma di pari importo all'uopo inscritta al cap. 7250 del bilancio della Regione per l'esercizio 1975.

Al bilancio di spesa per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 7250. — Partita: Rifinanziamento della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 . . . . L. 80.000.000

In aumento:

Cap. 6500. — Contributi a favore delle cooperative artigiane di garanzia (legge regionale 17 maggio 1974, n. 31) . . . . L. 80.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 25.

Prestiti agevolati per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 18 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti agevolati con il concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

I prestiti saranno concessi ad imprenditori agricoli singoli o associati con preferenza ai coltivatori diretti, alle cooperative agricole.

Nella concessione dei prestiti sarà accordata la priorità alle richieste relative agli anni 1973 e 1974, che non hanno beneficiato per mancanza di fondi delle provvidenze statali previste dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art 2.

I prestiti avranno la durata di 5 anni e il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamento agevolati in agricoltura.

Art 3.

La concessione dei prestiti e subordinata al rilascio da parte degli ispettori provinciali dell'agricoltura competenti per territorio del nulla-osta attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli ispettori per il rilascio del nulla-osta.

Art. 4.

La Regione assume a proprio carico la differenza fra il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente finanziatore, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista all'art. 2 della presente legge.

Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi si provvede con decreto del presidente della giunta regionale sulla base di appositi elenchi dei prestiti perfezionati trasmessi dallo istituto o ente finanziatore.

L'istituto o ente finanziatore si assume la responsabilità dello impiego delle somme erogate in conformità alle finalità di cui all'art. 1.

Art 5.

Per quanto non esplicitamente stabilito dalla presente legge si applicano le norme previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario.

Art 6.

Per gli interventi previsti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1975 è autorizzata la spésa di L. 500.000.000, alla sui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione, iscritto al cap. 7250 del bilancio di previsione 1975.

Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1975, è iscritto il cap. 6341 denominato «Concorso regionale su prestiti di esercizio per la meccanizzazione agricola», con lo stanziamento di L. 500.000.000.

Al bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Cap. 7250 Partite che si riducono:

Interventi a favore dell'agricoltura	L.	200.000.000
Prestiti di esercizio per la meccanizzazione agricola	»	300.000.000

b) *in aumento*:

Cap 6341. — Concorso regionale su prestiti di esercizio per la meccanizzazione agricola .	L.	500.000.000

Le annualità relative agli esercizi dal 1976 al 1979 saranno iscritte nello stato di previsione di spesa della Regione in ragione di L. 500.000.000 annue sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1975, n. 26.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 - Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 18 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 la quota a carico dei consiglieri regionali di cui all'art. 8, lettera *a)* della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è elevata al 13 per cento dell'indennità consiliare lorda.

Art. 2.

L'assegno vitalizio di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 9 del 1973 è stabilito in misura pari al 30 per cento dell'indennità consiliare lorda.

Art. 3.

La cassa di previdenza, istituita con la precitata legge n. 9 del 1973, è autorizzata ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato e non rieletti alla successiva legislatura, un premio di reinserimento nella vita professionale, pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 marzo 1975

TOMELLERI

(2796)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751530)